

Allegato " " all'atto Rep. N.

STATUTO ASSOCIAZIONE

"ASILO INFANTILE D. COLOMBO - G. MORANDI ETS"

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, DURATA E AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ

1. Origini ed evoluzione: la costituzione in Ente Morale

L'Ente "ASILO INFANTILE D. COLOMBO - G. MORANDI" ebbe origine dalle disposizioni testamentarie 19 agosto e 11 dicembre 1899 dell'Ing. Giovanni Morandi e 15 gennaio 1901 del Sig. Davide Colombo e 2 dicembre 1901 della Sig.ra Emilia Morandi. Il 13 agosto 1905 il Consiglio Comunale deliberò di approvarne lo Statuto originario, proposto dall'Avv. Giussani, che all'art. II così recitava: "L'Asilo ha per iscopo di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Ubondo, dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili dopo l'ammissione dei poveri, potranno essere ammessi anche bambini non poveri, verso un contributo da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione. I bambini ammessi all'Asilo, siano poveri che contribuenti, non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico, nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare...(etc)".

L'istituzione venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto 4 17 febbraio 1907, con sede nel comune di Ubondo in via Raffaello Sanzio n.19, e assoggettata alla legge 17 luglio 1890 n. 6972, con personalità giuridica pubblica quale Istituzione di Assistenza e Beneficenza (IPAB). L'educazione ed istruzione dei bambini frequentanti venne affidata alle Suore della Congregazione monastica delle Figlie di Betlem.

2. Origini ed evoluzione: Associazione riconosciuta di diritto privato ex IPAB

A seguito del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 361 del 29 dicembre 1978, l'Asilo Infantile "D. COLOMBO - G. MORANDI" venne ricompreso tra le II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni "in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo - religiosa".

La natura giuridica di IPAB fu mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell'ente disposto con decreto del Direttore Generale formazione, istruzione e lavoro della Regione Lombardia n. 11532 del 21 maggio 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2001. Con il succitato provvedimento di depubblicizzazione all'ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 361/2000 e del Regolamento di Regione Lombardia. A far data dal 23 luglio 2001 l'ente è iscritto

nel Registro Regionale delle persone giuridiche private, gestito dalla CCIAA di Varese al n. 1351 del 23 luglio 2001 (R.E.A. nr. 266346 del 20 gennaio 2000).

3. Origini ed evoluzione: Ente del Terzo Settore

Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in **ASILO INFANTILE "D. COLOMBO - G. MORANDI" ENTE DEL TERZO SETTORE** in forma abbreviata **ASILO INFANTILE "D. COLOMBO - G. MORANDI" ETS**.

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Sede, durata e ambito territoriale dell'attività

L'Associazione ha sede legale in **Uboldo (VA)**.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 2 SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione "ASILO INFANTILE D. COLOMBO - G. MORANDI ETS" è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzata all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori e ambiti di attività:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera d).

b) interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.Lgs 117/2017, Art. 5

lettera a).

c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera i).

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera l).

e) erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera u).

2. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1., l'Associazione, perseguito la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socioeducativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini dai tre mesi ai sei anni di età salvo eccezioni consentite dalle norme.

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, con D.M. 28/02/2001 n°488/3326 e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, l'Associazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dall'Associazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna, con priorità ai residenti nel

territorio di Ubondo (VA), nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

5. L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che persegono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

6. L'Associazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgono in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguitamento degli scopi statutari.

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

2. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico (D.Lgs. 117/2017, Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le

malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti.

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.

L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

L'Associazione provvede al perseguitamento dei propri scopi e attività attraverso:

- le quote associative;
- entrate patrimoniali
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione,
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI

LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - ASSOCIATI

1. Tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le persone giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e condividono i principi educativi ispirati alla visione cristiana della vita e della libertà di educazione, possono presentare la domanda di ammissione all'Associazione al Consiglio di Amministrazione, che dovrà recare dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, con esplicita adesione all'identità e alle finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 dello Statuto, e di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Nel caso di persona giuridica, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Il Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni deve esaminare e pronunciarsi sulla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'identità e le finalità perseguitate e l'attività di interesse generale svolta, e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati. La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro degli associati. La qualifica di associato non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione del terzo settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di proprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'associazione stessa.

3. Sono associati:

a. Soci Ordinari, coloro che, avendo sottoscritta la domanda di ammissione all'associazione e avendo acquisito tale qualifica a seguito di apposita delibera del Consiglio di amministrazione, versano la quota associativa annuale di

importo corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione e adottato dall'Assemblea degli associati.

b. Soci Perpetui, coloro che versano una somma di importo o valore pari ad almeno 50 volte la quota annuale del socio ordinario, determinato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato con i relativi diritti non è trasferibile.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse in occasione del loro rinnovo;
- conoscere i programmi dell'Associazione, di partecipare alle attività promosse dalla stessa;
- concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali a norma dell'art. 20 dello Statuto.

2. Tutti gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e ad osservare tutta la normativa associativa;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- collaborare con gli organi associativi, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguitamento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e attività.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza, decesso o, in caso di persona giuridica, estinzione.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3. L'esclusione di un associato è deliberata, con voto segreto, dall'assemblea degli associati su proposta del consiglio direttivo, dopo aver ascoltato l'associato

interessato, nel caso in cui l'associato contravvenga agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione.

4. L'associato è dichiarato decaduto a seguito di provvedimento di interdizione, inabilitazione o condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa. L'associato decade altresì se non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o decadenza per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.

6. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la decadenza, ma non in caso di esclusione.

Art. 10 -ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati
- l'Organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione)
- il Presidente
- l'Organo di controllo e il revisore legale, ove ricorrono le condizioni di legge per la loro nomina.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo. E' riconosciuto il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Le Assemblee degli associati sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Inoltre, è convocata in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, l'urgenza o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea. L'invito, firmato dal Presidente, dovrà essere inviato, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

L'organo amministrativo nell'avviso di convocazione può stabilire che la riunione si tenga esclusivamente con modalità telematiche remote o miste (in presenza e remote).

3. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano **anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto**

nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato, salvo il caso in cui l'assemblea sia tenuta esclusivamente con modalità telematiche remote.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

4. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può avere più di una delega.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

6. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi sociali (ad eccezione del membro del CdA nominato dal Comune);
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- c) delibera sull'esclusione degli associati e sulla loro decadenza
- d) approva il bilancio preventivo d'esercizio proposto dal Consiglio di Amministrazione
- e) approva il bilancio consuntivo d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia
- f) approva il bilancio sociale, quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti o quando si ritiene comunque opportuno adottarlo

1) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza

m) delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con le maggioranze qualificate previste dallo Statuto

n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio di amministrazione ritiene di sottoporre.

7. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno **la metà** degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art. 12 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) oppure da 7 (sette) membri. E' prerogativa dell'Assemblea dei Soci stabilire, immediatamente prima delle votazioni per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, il numero di membri da nominare.

I componenti sono nominati dall'assemblea dei soci:

Nel caso di 5 (cinque) membri:

4 (quattro) vengono nominati dall'Assemblea dei soci di cui:

2 (due) scelti tra i soci

1 (uno) in rappresentanza dei genitori

1 (uno) in rappresentanza del Parroco della Parrocchia SS.Pietro e Paolo in Uboldo scelto tra una rosa di nominativi individuati dal Parroco

- ai quali si affianca: 1 (uno) rappresentante dell'Amministrazione Comunale nominato dal Sindaco di Uboldo.

Nel caso di 7 (sette) membri:

5 (cinque) vengono nominati dall'Assemblea dei soci di cui:

3 (tre) scelti tra i soci;

1 (uno) in rappresentanza dei genitori;

1 (uno) in rappresentanza del Parroco della Parrocchia SS.Pietro e Paolo in Uboldo scelto tra una rosa di nominativi

individuati dal Parroco;

- ai quali si affiancano: 2 (due) rappresentanti dell'Amministrazione Comunale nominati dal Sindaco di Uboldo. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio medesimo.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone da nominare.

Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per la nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

3. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 10, comma 2.

Art. 13 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

2. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del CdA successiva alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

4. Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti e, ove manca, cooptato dal Consiglio di Amministrazione. Se cessano dalla carica più della metà del Consiglio di Amministrazione, il consiglio si scioglie e il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione

dei membri. Nel caso le dimissioni, la decadenza, la cessazione dalla carica riguardi membri di nomina parrocchiale e comunale, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione per la sua sostituzione.

I membri surrogati o cooptati rimangono in carica fino alla fine del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati. In particolare, il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente nel suo seno, nella sua prima seduta;
- b) fatte salve le competenze dell'Assemblea, delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento della Scuola e dei servizi educativi e socio-educativi connessi;
- c) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;
- d) nomina il segretario, il direttore scolastico, ove si ritenga di prevederlo, la coordinatrice didattica, gli insegnanti della scuola nonché i coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate;
- e) delibera l'istituzione di nuove sezioni ed eventuali nuovi gradi di scuola nonché l'avvio di servizi e interventi socio-educativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto;
- f) individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;
- g) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- h) ferma restando la gestione autonoma della scuola, delibera di partecipare a forme di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 117/2017 in linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socio-educativi;
- i) predisponde il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno;
- j) predisponde il programma di attività annuale da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- k) delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola e

dei servizi socioeducativi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91bis, c. 1, DL n. 1/2012, conv. con L. n. 27/2012, e del DM n. 200/2012 e disposizioni attuative;

l) delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento lavori;

m) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;

n) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17, co. 2 del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica del consiglio stesso;

o) delibera l'ammissione di nuovi associati nonché in merito all'esclusione o alla declaratoria di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 dello Statuto

p) propone all'assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socio-educativi;

q) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione (Dlgs 117/2017, Artt. 25 e 26).

Art. 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nonché ogni qualvolta sia necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata da almeno due dei componenti il Consiglio stesso.

2. L'invito, firmato dal Presidente, dovrà essere inviato, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza. L'adunanza è valida quando sono presenti la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio d'Amministrazione (3 in caso il CdA sia composto da 5 membri). Il Presidente può invitare alle adunanze consulenti, esperti, ecc. senza diritto di voto.

3. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative al precedente art. 14, lett. n), sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, in caso di questioni concernenti persone.

4. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

viene redatto dal Segretario dell'Associazione, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'Assemblea dall'art. 11, comma 3, dello statuto.

Art. 16 PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea degli associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione in sede di sua nomina.

3. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti attinenti all'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, anch'esso eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta; in caso di contemporanea assenza, il membro più anziano di nomina.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge; rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 18 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguitamento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

3. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro unico del terzo settore.

4. L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li

raccoglie negli appositi libri sociali. Cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità dell'Associazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni, redige il bilancio di previsione e il suo consuntivo.

2. Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

3. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili fiscali, deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

2. Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi in nessuna forma.

Art. 21 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente sua estinzione, e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Con la medesima deliberazione, l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, che potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge da vincoli derivanti dalle tavole fondative o dagli

atti originari di conferimento del patrimonio o di singoli beni all'Associazione, ad altro Ente del Terzo Settore con sede ed operante nel territorio di Uboldo, individuato dall'Assemblea degli Associati aventi analoghe finalità. Nel caso l'Assemblea degli Associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art, 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del Codice Civile in materia di persone giuridiche private.